



Bruxelles, 13.10.2014
COM(2014) 627 final

2014/0291 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione
marittima internazionale nella 94^a sessione del comitato della sicurezza marittima circa
l'adozione di emendamenti al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011**

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

- 1.1 La presente proposta della Commissione riguarda la posizione che l'Unione deve assumere nella 94^a sessione del comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC) in relazione agli emendamenti al codice del programma di ispezioni estese del 2011 (ESP) secondo quanto indicato di seguito.
- 1.2 Il regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) dell'IMO fissa il quadro applicabile all'ispezione intensificata delle navi che hanno più di 15 anni. Il programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (programma di ispezioni estese – ESP) indica come vada effettuata tale ispezione intensificata. Poiché a tal fine il CAS utilizza il codice ESP, esso fa riferimento a tale codice come a uno strumento per conseguire l'obiettivo sopracitato. Gli emendamenti al codice ESP hanno l'obiettivo di adeguarlo alle pratiche correnti dell'Associazione internazionale delle società di classificazione (IACS) e anche di consentire, a determinate condizioni, un collaudo idrostatico delle cisterne di carico da parte dell'equipaggio della nave, sotto la direzione del comandante, anziché in presenza di un ispettore.
- 1.3 Gli emendamenti sono riportati nell'allegato 22 dell'MSC 93/22/Add.3. Il punto 10.8 della relazione MSC 93 (MSC 93/22) indica che gli emendamenti in esame saranno adottati nel corso della 94^a sessione dell'MSC.

2. ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI IMO

2.1 Adozione degli emendamenti al codice del programma di ispezioni estese del 2011 (ESP)

Gli emendamenti sono stati approvati nella 93^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino, tenutasi dal 14 al 23 maggio 2014, e saranno presentati per l'adozione nella 94^a sessione del comitato che si terrà dal 17 al 21 novembre 2014.

2.2 Accettazione e entrata in vigore

Una volta approvati e adottati dal comitato, gli emendamenti di cui sopra saranno presentati alle rispettive parti contraenti perché accettino di esserne vincolate.

3. NORMATIVA E COMPETENZA UE PERTINENTI

3.1 Emendamenti al codice del programma di ispezioni estese del 2011 (ESP)

Il regolamento (UE) n. 530/2012¹ sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo è finalizzato all'adozione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla convenzione MARPOL 73/78, come definito all'articolo 3 del regolamento medesimo, applicabili alle petroliere monoscafo, e all'introduzione del divieto di trasporto verso o da porti degli Stati membri di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo.

¹ GUL 172 del 30.6.2012, pag. 3.

Il regolamento rende obbligatoria l'applicazione del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) dell'IMO alle petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni. A norma dell'articolo 5, tali petroliere devono essere conformi al CAS, il quale è definito all'articolo 6 come il regime di valutazione delle condizioni delle navi adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) dell'11 ottobre 2002 e dalla risoluzione MEPC 112(50) del 4 dicembre 2003. Il programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (programma potenziato di visita – ESP) indica come vada effettuata tale valutazione intensificata. Poiché il CAS utilizza il codice ESP come strumento per conseguire tale obiettivo, ogni modifica alle ispezioni ESP sarà direttamente e automaticamente applicabile in forza del regolamento (UE) n. 530/2012.

Pertanto, gli emendamenti da adottare nel corso della 94^a sessione dell'MSC, introducendo modifiche al codice ESP, avrebbero un'incidenza sul diritto UE via l'applicazione del regolamento (UE) n. 530/2012.

3.2 Sintesi

Alla luce della pertinente legislazione UE sopracitata, la Commissione ritiene che l'adozione degli emendamenti di cui trattasi, da adottare nel corso della 94^a sessione dell'MSC, rientrino nella competenza esclusiva dell'UE in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, nella misura in cui l'adozione degli strumenti internazionali di cui trattasi incida su norme comuni.

In linea con la giurisprudenza costante, benché l'UE non sia membro dell'IMO, agli Stati membri è preclusa la possibilità di assumere obblighi che possano compromettere norme dell'UE adottate nel perseguimento degli obiettivi previsti dai trattati, a meno di esservi autorizzati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

4. CONCLUSIONE

La Commissione propone pertanto una decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda gli emendamenti di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, che dovranno essere adottati nella 94^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 94^a sessione del comitato della sicurezza marittima circa l'adozione di emendamenti al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione europea nel settore del trasporto marittimo deve mirare a migliorare la sicurezza marittima.
- (2) Il comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC), in sede di 93^a sessione, ha approvato emendamenti al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011. È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 94^a sessione dell'MSC, che si terrà nel novembre 2014.
- (3) Gli emendamenti al codice ESP del 2011 lo adeguano alle pratiche delle società di classificazione e consentono anche, a determinate condizioni, un collaudo idrostatico delle cisterne di carico da parte dell'equipaggio della nave, sotto la direzione del comandante, anziché in presenza di un ispettore.
- (4) Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio² rendono obbligatoria l'applicazione del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) dell'IMO alle petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni. Il programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (programma potenziato di visita – ESP) indica come vada effettuata tale valutazione intensificata. Poiché il CAS utilizza il codice ESP come strumento per conseguire tale obiettivo, ogni modifica alle ispezioni ESP sarà automaticamente applicabile in forza del regolamento (UE) n. 530/2012.
- (5) L'Unione non è né membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici citati. Occorre, pertanto, che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche e dagli emendamenti in questione,

² Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo.
(GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione dell'Unione in occasione della 94^a sessione del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire all'adozione degli emendamenti al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011, secondo quanto specificato all'allegato 22 del documento MSC 93/22/Add.3 dell'IMO.
2. La posizione dell'Unione indicata al paragrafo 1 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.
3. Possono essere convenute modifiche formali e minori a tale posizione senza modificarla.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche e dagli emendamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*